

Comune di Bizzarone

PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Bizzarone n. 13 del 25.05.2023

INDICE

Titolo I - Individuazione dei beneficiari delle prestazioni

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Beneficiari
- Articolo 3 - Accesso alle prestazioni
- Articolo 4 - Ambito di applicazione

Titolo II - I servizi

- Articolo 5 - Interventi ad integrazione del reddito
- Articolo 6 - Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa
- Articolo 7 - Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi
- Articolo 8 - Trasporti
- Articolo 9 - Assistenza domiciliare
- Articolo 10 - Interventi semiresidenziali
- Articolo 11 - Interventi residenziali

Titolo III - Disposizioni finali

- Articolo 12 - Protezione dei dati personali
- Articolo 13 - Albo dei beneficiari
- Articolo 14 - Responsabile del procedimento
- Articolo 15 - Normativa di riferimento
- Articolo 16 - Disposizioni finali

TITOLO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE PRESTAZIONI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comune di Bizzarone concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000 attraverso la predisposizione ed erogazione dei servizi , gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della propria vita.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

Articolo 2 - Beneficiari

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel territorio del Comune di Bizzarone, e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui l'art. 129, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 3 - Accesso alle prestazioni

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento rivela l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dal DPCM n.159 del 5 dicembre 2013
2. Qualora dalle risultanze anagrafiche sia inserita nel nucleo familiare la badante in quanto convivente, e la stessa sia il possesso di regolare contratto di lavoro subordinato stipulato con l'assistito convivente, si applica un indicatore ISEE "di servizio" costituito dai componenti il nucleo esclusa la badante;
3. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione alla loro capacità reddituale. L'amministrazione, per motivate esigenze può

derogare a detto criterio quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, sono attivati i seguenti servizi:
 - **Interventi ad integrazione del reddito**
 - **Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa**
 - **Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi**
 - **Trasporti**
 - **Assistenza domiciliare**
 - **Interventi semiresidenziali**
 - **Interventi residenziali**

TITOLO II - I SERVIZI

Articolo 5 - Interventi ad integrazione del reddito

1. Interventi economici

- a) Il Comune di Bizzarone, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro sottoforma di contributi ordinari, straordinari, prestiti d'onore o in alternativa mediante buoni o voucher.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
- c) Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo di spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria e comunque valutabili dall'Assistente Sociale.
- d) L'assistente sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento;
- e) L'assistente sociale è tenuto ad informare il richiedente che l'intervento del Comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso non abbia parenti

- chiamati ad intervenire solidamente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile e a renderlo edotto delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.
- f) Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 5.000,00=.
 - g) È consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del precettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultimo valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
 - h) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante.
 - i) Qualora l'utente si rifiuti di seguire il progetto personalizzato elaborato Servizio Sociale, l'intervento economico ad integrazione del reddito è sospeso.

Articolo 6 - Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa

1. Borse lavoro e tirocini formativi

- a) Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune di Bizzarone, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuove esperienze di borse di lavoro e tirocini formativi.
- b) L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi sanitari e di avviamento al lavoro, predispone un progetto di borsa lavoro o tirocinio formativo e di orientamento da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio.
- c) I rapporti tra il Comune, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante sono disciplinati da convenzione.
- d) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento approva lo schema di convenzione nel rispetto degli schemi-tipo previsti dalla normativa vigente e determina l'ammontare del rimborso spese mensile nella misura massima di Euro 500,00= in relazione al monte ore settimanale del progetto di tirocinio o borsa lavoro.

2. Servizi di Formazione all'Autonomia, interventi socio-educativi assistenziali (no compartecipazione?)

- a) Al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune di Bizzarone, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce interventi e servizi di natura socio-educativa ed assistenziale e servizi di formazione assistita anche mediante convenzionamento con soggetti e strutture abilitate alla erogazione di servizi rispondenti alle necessità assistenziali dei disabili e di intesa con i servizi territoriali.
- b) L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi socio-sanitari territoriali, concorre alla definizione

di un progetto in collaborazione, ove presente, con l'equipe specialistica di competenza;

- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura: **(solo x SFA)**

FASCIA ISEE		Percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	15.000,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	15.000,01	100%

- d) *La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:*

$$x \% = [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * 100] / (15.000 - 5.000)$$

Esempio:

Valore ISEE	percentuale
5.000,00=	0%
7.500,00=	25%
10.000,00=	50%
12.000,00=	75%
15.000,00=	100%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del precettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente e alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

Articolo 7 - Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi

1. Asili nido

Il Comune di Bizzarone:

- a) Compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido accreditati.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere a istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, la quota di competenza dell'utente del costo della retta mensile è determinata nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale
0=	5.000,00=	20%
5.000,01	15.000,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	15.000,01	100%

- d) *La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:*

$$x \% = 20\% + [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente - 5.000) * (100 - 20)] / (15.000 - 5.000)$$

Esempio:

Valore ISEE	Percentuale a carico dell'utente	Contributo dell'Unione
5.000,00=	20%	80%
7.500,00=	40%	60%
10.000,00=	60%	40%
12.500,00=	80%	20%
15.000,00=	100%	0%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante all'erogatore del servizio.

2. Scuole materne

- a) Il Comune di Bizzarone, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza alle scuole materne accreditate;
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISSE;
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, *la quota di competenza dell'utente* del costo della retta mensile è determinata nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale
0=	5.000,00=	20%
5.000,01	15.000,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	15.000,00	100%

- e) *La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:*

$$x \% = 20\% + [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) \cdot (100 - 20) / (15.000 - 5.000)]$$

Esempio:

Valore ISEE	Percentuale di competenza dell'utente	Contributo dell'Unione
5.000,00=	20%	80%
7.500,00=	40%	60%
10.000,00=	60%	40%
12.500,00=	80%	20%
15.000,00=	100%	0%

- f) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrare situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- g) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo in favore della scuola materna.

2. Altri servizi

- a) Il Comune di Bizzarone, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di servizi socio-assistenziali e delle rette di frequenza di altri servizi di tipo educativo, compresi i soggiorni vacanza.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE;
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, *la quota di competenza dell'utente* del costo della retta mensile è determinata nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale
0=	5.000,00=	20%
5.000,01	15.000,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	15.000,01	100%

- e) *La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:*

$$x \% = 20\% + [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * (100 - 20)] / (15.000 - 5.000)$$

Esempio:

Valore ISEE	Percentuale di competenza dell'utente	Contributo dell'Unione
5.000,00=	20%	80%
7.500,00=	40%	60%
10.000,00=	60%	40%
12.500,00=	80%	20%
15.000,00=	100%	0%

- f) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrare situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.
- g) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

Articolo 8 - Trasporti

1. Il Comune organizza, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie il trasporto di soggetti svantaggiati, funzionale al progetto individuale di inserimento o di assistenza.
2. Al fine di accedere al Servizio di Trasporto il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità. Quando il servizio è strettamente funzionale al progetto assistenziale il servizio può essere attivato ed integrato senza la citata istanza.
3. L'Assistente Sociale:
 - Svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
 - Verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso la visita domiciliare e attraverso le eventuali osservazioni degli assistenti domiciliari e degli educatori;
 - Adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.
4. In relazione all'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, *l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:*

FASCIA ISEE		Percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	15.000,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	15.000,01=	100%

5. *La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:*

$$x \% = [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente - 5.000) * 100] / (15.000 - 5.000)$$

Esempio:

Valore ISEE	Percentuale
5.000,00=	0%
7.500,00=	25%
10.000,00=	50%
12.000,00=	75%
15.000,00=	100%

6. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del precettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
7. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

Articolo 9 - Assistenza domiciliare

1. Il Comune organizza, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il servizio di assistenza domiciliare quale complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale o educativa prestate prevalentemente al domicilio di anziani, minori e disabili e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.
2. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione dei pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità.
3. Al fine di accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale o educativa il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
4. L'Assistente Sociale:
 - Svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
 - Verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso la visita domiciliare e attraverso le osservazioni degli assistenti domiciliari e degli educatori;
 - Adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.
5. In relazione all'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, *l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:*

FASCIA ISEE	Percentuale
-------------	-------------

0=	5.000,00=	0%
5.000,01	15.000,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	15.000,01=	100%

6. La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:

$$x \% = [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * 100] / (15.000 - 5.000)$$

Esempio:

Valore ISEE	Percentuale
5.000,00=	0%
7.500,00=	25%
10.000,00=	50%
12.000,00=	75%
15.000,00=	100%

7. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrare situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del precettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
8. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

Articolo 10 - interventi semiresidenziali

1. Attività socio-educative

- a) *Oltre al centro Socio-educativo* che accoglie soggetti con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari con l'obbiettivo di offrire percorsi educativi, di socializzazione ed inserimento che favoriscano l'integrazione della persona in difficoltà nel territorio in cui vive ed è gestito dal *Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese*, il Comune mette a disposizione dell'utenza attività socio-educative non residenziali.
- b) Al fine di accedere alle attività socio-educative il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.

- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva al fine di determinare la rispondenza degli interventi e prestazioni offerte alle necessità del richiedente.
- d) In relazione all'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		Percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	27.500,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	27.500,01	100%

- e) *La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:*

$$x \% = [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * 100] / (27.500 - 5.000)$$

In caso la percentuale calcolata mostri valori decimali, questi ultimi non devono essere considerati

Esempio:

Valore ISEE	Percentuale
5.000,00=	0%
7.500,00=	11%
10.000,00=	22%
12.500,00=	33%
15.000,00=	44%
20.000,00=	66%
25.000,00=	88%
27.500,00=	100%

- f) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del precettore del reddito ed altre situazioni rivelabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- g) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

2. Centri diurni

- a) I centri diurni per anziani offrono servizi di natura assistenziale, sociale e sanitaria al fine di potenziare le capacità della persona e consentire il mantenimento della persona anziana presso il proprio domicilio.
- b) Al fine di ottenere un contributo sulla retta di frequenza o sul costo del trasporto il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, la quota di competenza dell'utente del costo della retta o del trasporto è determinata nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	15.000,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	15.000,01	100%

- d) *La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:*

$$x \% = [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente - 5.000) * 100] / (15.000 - 5.000)$$

Esempio:

Valore ISEE	Percentuale
5.000,00=	0%
7.500,00=	25%
10.000,00=	50%
12.000,00=	75%
15.000,00=	100%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del precettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a favore dell'utente.

Articolo 11 - Interventi residenziali

1. Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di anziani e disabili mediante integrazione della retta nelle strutture di tipo residenziale.
2. L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura della retta di ricovero a fino a revoca nel caso in cui il reddito dell'utente non consente il pagamento totale o parziale della retta stessa.
3. Il rapporto giuridico viene regolato da accordi diretti tra la struttura e il ricoverato o suo garante.
4. Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
5. L'Assistente Sociale è tenuto ad informare l'assistito e i parenti dell'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali per abbandono di persone incapaci ai sensi dell'art. 591 del codice penale.
6. L'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	15.000,00=	Proporzionalmente all'ISEE dell'utente
Oltre	15.000,01	100%

7. *La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:*

$$x \% = [(\text{Valore ISEE del nucleo familiare richiedente} - 5.000) * 100] / (15.000 - 5.000)$$

Esempio:

Valore ISEE	Percentuale
5.000,00=	0%
7.500,00=	25%
10.000,00=	50%
12.000,00=	75%
15.000,00=	100%

8. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrare situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del precettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
9. Qualora il richiedente sia titolare di provvidenze non rientranti nel calcolo dell'ISEE, il responsabile determina la misura con la quale detti fondi possono essere utilizzati per il pagamento della retta ad ulteriore riduzione delle percentuali a carico dell'Ente di cui alla tabella sopra esposta.
10. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento determina l'ammontare del contributo in favore dell'utente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 - Protezione dei dati personali

- a. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento è individuato dalla Giunta compatibilmente alla dotazione organica degli uffici e dei servizi.

Articolo 14 - Normativa di riferimento

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- - Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- - Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- - Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea

- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- - Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"

- - art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 “Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983”
- - Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
- - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- - Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”
- - Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
- - Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”
- - D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio - sanitarie”
- - D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003”
- - Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
- - Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
- - Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- - Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- - Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- - Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- - Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- - Circolare INPS n.171 del 18/12/2014: Riforma ISEE. DPCM 5/12/2013 n.159.
- - DGR n. X/3230 del 06/03/2015: prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM n.159/2013

- - Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio - Norme di attuazione”
- - Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- - Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- - Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- - Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- - Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona;
- - Statuti dei Comuni;
- - Regolamenti dei Comuni

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge e abroga tutte le disposizioni previste in precedenza relative agli argomenti trattati nel presente Regolamento.